

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2832 del 06/06/2018
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, ART. 208 - LR N. 13/2015 - HERA SPA CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA - MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA, DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2390 DEL 18/07/2016, RELATIVA ALLA GESTIONE DELL'AREA ADIBITA A STOCCAGGIO PROVVISORIO (R13/D15) E TRATTAMENTO MEDIANTE VAGLIATURA (R5) DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI NON PERICOLOSI, PROVENIENTI DALLA PULIZIA DEGLI ARENILI SITA IN COMUNE DI CERVIA, LOCALITA' BASSONA, VIA DELLE AIE N. 2.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2954 del 05/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno sei GIUGNO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS N. 152/2006 E SMI, ART. 208 – LR N. 13/2015 – **HERA SPA** CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA – **MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA**, DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2390 DEL 18/07/2016, RELATIVA ALLA GESTIONE DELL'AREA ADIBITA A STOCCAGGIO PROVVISORIO (R13/D15) E TRATTAMENTO MEDIANTE VAGLIATURA (R5) DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI NON PERICOLOSI, PROVENIENTI DALLA PULIZIA DEGLI ARENILI SITA IN COMUNE DI CERVIA, LOCALITA' BASSONA, VIA DELLE AIE N. 2.

IL DIRIGENTE

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE), in precedenza esercitate dalla Provincia;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per la gestione dei rifiuti;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015 fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

PREMESSO che:

- con Determina Dirigenziale n. 2390 del 18/10/2015, veniva rilasciata alla società Hera Spa (C.F./P.IVA 04245520376) con sede legale in Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4, l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e smi, alla gestione dell'area sita in Comune di Cervia, località Bassona, Via delle Aie n. 2, adibita a stoccaggio provvisorio (R13/D15), comprese operazioni di vagliatura/selezione (R5) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi provenienti dalla pulizia degli arenili, fino alla data del 30/05/2026;
- per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti sopracitata, Hera Spa è tenuta al rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali ricompresi nell'autorizzazione unica di cui alla determina dirigenziale n. 2390 del 18/07/2016, sopracitata, contenute negli allegati A, B e C che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento autorizzativo. In particolare:
 - l'Allegato A riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio dell'attività di stoccaggio provvisorio (R13/D15) e recupero/riciclo mediante vagliatura/selezione (R5) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi provenienti dalla pulizia degli arenili;
 - l'Allegato B riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - l'Allegato C riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per le emissioni in atmosfera;

VISTA l'istanza presentata in data 21/11/2017 a questa Struttura Arpae, ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e smi, (PGRA 15363/2017 – Pratica Arpae 10508/2018) con cui Hera Spa con sede legale in Bologna, richiede la modifica dell'autorizzazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 2390 del 18/07/2016 sopracitata e precisamente la modifica degli allegati A e B relativi alle condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'attività di stoccaggio provvisorio (R13/D15) e recupero/riciclo mediante vagliatura/selezione (R5) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi provenienti dalla pulizia degli arenili e lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento per la pratica Arpae 10508/2018 emerge che :

- ✓ con l'istanza di modifica sopracitata, presentata in data 21/11/2017, Hera Spa:

comunica:

- che sull'area in oggetto, attualmente vengono svolte esclusivamente attività di (R13/D15), ovvero solo stoccaggio dei materiali provenienti dalla pulizia degli arenili (Codice EER 200303). Non viene svolta l'attività di trattamento (R5) consistente nella vagliatura del materiale accumulato;
- pertanto, le acque reflue derivanti dall'attività si configurano come reflue di dilavamento e non come reflue industriali;
- relativamente alle emissioni in atmosfera, non effettuando attività di vagliatura (R5), l'emissione diffusa di polveri viene notevolmente ridotta permanendo solo quella eventualmente prodotta dal vento sui cumuli presenti. Allo scopo di limitare anche tali emissioni in attesa della realizzazione del nuovo sistema di abbattimento polveri si provvederà alla bagnatura dei cumuli con un sistema di innaffiatura mobile ad azionamento manuale e allo spazzamento periodico del piazzale;

richiede:

- la modifica dell'Allegato A, relativo alle condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti, ricomprendendo esclusivamente l'attività di stoccaggio provvisorio (R13/D15);
 - la modifica dell'Allegato B relativo alle condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, ricomprendendo esclusivamente lo scarico di acque reflue di dilavamento;
- ✓ al fine di assumere la decisione sulla modifica dell'autorizzazione di cui alla determina dirigenziale n. 2390 del 18/07/2016 in data 28/11/2017 è stato richiesto al Comune di Cervia, soggetto competente in materia ambientale per il titolo abilitativo relativo agli scarichi di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura, il relativo parere tecnico;
- ✓ in data 19/02/2018, il Comune di Cervia (nota PGRA 2341) ai fini dell'espressione del parere di competenza richiede la presentazione di documentazione integrativa che la Società Hera Spa presenta in data 15/03/2018;
- ✓ in data 19/03/2018 (PGRA 3613) la Società Hera Spa ha inviato nuova richiesta di aggiornamento/modifica dell'Autorizzazione Unica n. 2390 del 18/07/2016 dalla quale si evince che la società stessa, sul sito in oggetto, per le operazioni di vagliatura, non intende, per il futuro, utilizzare il vaglio a umido come precedentemente indicato (nota PGRA 15363/2017), ma il vaglio a secco; richiede pertanto, considerato anche l'approssimarsi della stagione estiva, di non procedere allo stralcio dell'attività di trattamento (R5), ma di procedere con la modifica dell'Allegato A), relativo alle condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti, esclusivamente in termini di tipologia dell'attrezzatura che verrà utilizzata per le operazioni di vagliatura/selezione del materiale stoccato (vaglio a secco);
- ✓ resta ferma la richiesta di modifica dell'allegato B), relativo alle condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, in quanto con l'utilizzo del vaglio a secco, il flusso di scarico è esclusivamente quello relativo alle acque reflue di dilavamento derivante dai cumuli del materiale stoccato e proveniente dalla pulizia degli arenili;
- ✓ rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al DLgs n. 159/2011 inerenti la documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 29, comma 2) del D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014, è stato accertato che HERA S.p.A. risulta già iscritta nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List") istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna;
- ✓ risulta verificato il pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini della modifica dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- ✓ risulta acquisito dal Comune di Cervia il Nulla Osta per lo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura provenienti dall'attività di stoccaggio provvisorio e trattamento mediante vagliatura di rifiuti urbani e speciali non pericolosi provenienti dalla pulizia degli arenili sita in Comune di Cervia, località Bassona, Via delle Aie n. 2 (Nota PGRA 4527 del 06/04/2018, integrato con successive note PGRA 4996 del 17/04/2018 e PGRA 6474 del 17/05/2018);

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi e le condizioni per procedere alla modifica dell'Autorizzazione Unica di cui alla determina dirigenziale n. 2390 del 18/07/2016, rilasciata ad Hera Spa, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per la gestione dell'impianto in oggetto;

RICHIAMATO il Titolo I della Parte IV del *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* in materia di gestione dei rifiuti, e in particolare l'art. 208 recante disciplina dell'autorizzazione unica per impianti di recupero/smaltimento di rifiuti;

VISTO il nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti adottato con decisione 2014/955/UE che si applica a decorrere dal 01/06/2015;

VISTA la circolare Prot. n. 4064 del 15/03/2018 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante *"linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

VISTA la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio (R13-D15) e trattamento (R5) dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione già determinata, secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003, con il precedente provvedimento autorizzativo. L'efficacia della garanzia finanziaria in essere dovrà essere estesa alle obbligazioni derivanti dal rilascio della presente autorizzazione.

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

- 1. La modifica dell'Autorizzazione Unica** di cui alla determina dirigenziale n. 2390 del 18/07/2016, rilasciata alla società **HERA S.p.A.** con sede legale in Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (C.F./P.IVA: 04245520376), alla gestione dell'area sita in Comune di Cervia, località Bassona, Via delle Aie n. 2, adibita a stoccaggio provvisorio (R13/D15), comprese operazioni di vagliatura/selezione (R5), di rifiuti urbani e speciali non pericolosi provenienti dalla pulizia degli arenili, come di seguito indicato e fatti salvi i diritti di terzi;
- 2.** Per l'esercizio dell'attività il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali ricompresi nella presente autorizzazione, contenuti negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:
 - **L'Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio dell'attività di stoccaggio provvisorio (R13/D15) e recupero/riciclo mediante vagliatura/selezione (R5) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi provenienti dalla pulizia degli arenili;
 - **L'Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura;
 - **L'Allegato C** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per le emissioni in atmosfera;
- 3.** Di confermare il termine di validità dell'autorizzazione unica al **30.05.2026**. L'autorizzazione è rinnovabile. A tal fine almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo. Fino alla decisione espressa dall'autorità competente sul rinnovo, l'attività potrà essere proseguita previa estensione della garanzia finanziaria prestata.

4. Di stabilire che per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti (stoccaggio provvisorio R13/D15 e recupero/riciclo R5), il gestore è tenuto, **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento di modifica, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento, ad adeguare tramite appendice, la garanzia finanziaria attualmente in essere con riferimento al presente atto. Presso l'impianto, unitamente all'autorizzazione, dovrà essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di questa SAC della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo
5. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria, richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti, dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
6. Di fare salvo il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro e antincendio, per cui il gestore è tenuto agli adempimenti verso gli Enti competenti;
7. Di stabilire che eventuali modifiche delle attività e/o dell'impianto oggetto della presente autorizzazione devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006. Costituiscono modifica sostanziale :
 - ogni modifica relativa alle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13/D15) e recupero/riciclo mediante vagliatura/selezione (R5) dei rifiuti ,
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi;
 - ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.
8. Di trasmettere - con successiva comunicazione - la presente autorizzazione alla Ditta richiedente, previo assolvimento degli obblighi di legge in materia di imposta di bollo, nonchè agli enti interessati per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di rispettiva competenza;
9. Di dare atto che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il presente provvedimento autorizzativo sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento autorizzativo è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PER ATTIVITA' DI STOCCAGGIO PROVVISORIO (R13/D15) E RECUPERO/RICICLO MEDIANTE VAGLIATURA/SELEZIONE (R5) DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DALLA PULIZIA DEGLI ARENILI.

- 1) L'area attrezzata, sita in Comune di Cervia, località Bassona, Via delle Aie n. 2, adibita a stoccaggio è di seguito individuata nell'Allegato A1. Presso l'area vengono effettuate operazioni di vagliatura/selezione del materiale stoccato tramite un vaglio a secco, finalizzate alla successiva ricollocazione del materiale sabbioso inerte per il ripascimento degli arenili e/o per la bonifica finale delle aree di stoccaggio stesse.
- 2) I rifiuti urbani non pericolosi provenienti dalla pulizia degli arenili ammessi allo stoccaggio provvisorio (**R13**) e successivo trattamento di separazione meccanica (**R5**) sono esclusivamente i seguenti:

Codice CER	Descrizione rifiuti
200303	Residui della pulizia degli arenili (miscela sabbia-rifiuti)

- 3) Dal trattamento di separazione meccanica (R5) dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili (CER 200303) si originano, di norma, due flussi principali:
 - sottovaglio, costituito da sabbia priva di residui grossolani e impurezze, con caratteristiche granulometriche standard attraverso la vagliatura con vaglio variabile fra 0,8 e 1 cm.
Tale sabbia potrà essere destinata a ripascimento, quale prodotto dell'attività di recupero R5 e cessando la qualifica di rifiuto, qualora risultino rispettate le caratteristiche di cui alla Tab. 2.3 A – Livello chimico di base (LCB) e 2.3 C – Sostanze pericolose prioritarie del "Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini APAT ICRAM", oltre al valore per gli Idrocarburi con C>12 dedotto dal contenuto rilevato mediamente nelle spiagge della provincia di Ravenna (tutti i valori da rispettare sono riportati in un'unica tabella in Allegato A2.
Considerata la provenienza dei materiali e la loro successiva collocazione, i lotti da sottoporre a campionamento prima delle campagne di ripascimento per la verifica del rispetto di quanto sopraindicato dovranno avere una dimensione di 10.000 m³.
Qualora i risultati delle verifiche analitiche non dovessero essere conformi a quanto sopraindicato, la sabbia in uscita dall'impianto mobile di vagliatura/selezione si configura come rifiuto speciale prodotto dal trattamento meccanico dei rifiuti identificabile con codice CER 191209, salvo diversa classificazione che potrà emergere dagli esiti delle verifiche analitiche da effettuare sui materiali in uscita dal trattamento, da avviare a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati.
 - sopravaglio che, in relazione al diverso contenuto in sabbia, può essere costituito da rifiuti destinati al recupero, di norma, come materiale tecnico di copertura delle discariche del Gruppo HERA, qualora sia prevalente la componente sabbiosa e/o inerte (CER 191209) ovvero da sovrvallo destinato allo smaltimento in discarica (CER 191212) qualora sia prevalente la componente di rifiuto.
- 4) Per la tipologia di rifiuti di cui al precedente punto 2), la potenzialità annua di trattamento (**R5**) per la separazione e il recupero della sabbia è fissata complessivamente in **15.000 tonnellate/anno**.
- 5) Segue le stesse destinazioni del sopravaglio di cui al precedente punto 3), l'eventuale quantità di rifiuti di cui al codice CER 200303 che eccede i limiti di stoccaggio istantaneo delle aree ovvero qualora non vi sia richiesta di materiale per attività di ripascimento degli arenili.
- 6) È consentito il deposito temporaneo, per categorie omogenee, dei rifiuti prodotti dall'attività di vagliatura/selezione (CER 191209 e 191212) nella preposta area individuata purché attuato in conformità a quanto previsto dall'art. 183, comma 1, del DLgs. n. 152/2006 e s.m.i.
- 7) Nell'area sita in Cervia, località Bassona, Via delle Aie n. 2, è possibile il conferimento di rifiuti di cui al codice Cer 200303 provenienti dalle altre aree autorizzate ad Hera Spa, con mezzi autorizzati e accompagnati da regolare FIR, per l'attività di vagliatura/selezione (R5), previa eventuale ulteriore messa in riserva preliminare al successivo effettivo recupero nel sito. Il passaggio fra diverse aree di stoccaggio attrezzate è consentito esclusivamente per una sola volta e ai soli fini del recupero mediante vagliatura/selezione di tali rifiuti, fermo restando il rispetto dei quantitativi autorizzati al trattamento.
- 8) Sul sito è altresì ammesso lo stoccaggio (**R13/D15**) delle seguenti tipologie di rifiuti urbani e assimilati non pericolosi:

Codice CER	Descrizione rifiuti
150106	Imballaggi in materiali misti
200101	Carta/cartone
200102	Vetro
200139	Plastica
200201	Rifiuti biodegradabili
200301	Rifiuti urbani non differenziati
200303	Residui della pulizia stradale

Tali rifiuti sono stoccati all'interno di appositi cassoni di elevata/media volumetria per il raggruppamento e trasferimento agli impianti di recupero/smaltimento finale, al fine di ottimizzare la logistica dei trasporti nell'ambito del servizio pubblico di raccolta differenziata di RSU

- 9) Per le tipologie di rifiuti non pericolosi di cui ai precedenti punti 2) e 8), la capacità massima istantanea di stoccaggio (**R13/D15**) è complessivamente fissata in **15.000** tonnellate, corrispondenti ad una potenzialità annua di trattamento (R5) pari a **15.000** tonnellate/anno.
- 10) In caso di forti mareggiate, nell'area attrezzata è comunque ammesso lo stoccaggio provvisorio (**R13**) di quantità significative di rifiuti costituiti da materiale grossolano in gran parte costituito da legname (**CER 200138**). Tali rifiuti, raccolti in modo differenziato rispetto ai normali residui della pulizia degli arenili, vengono conferiti separatamente ad impianti di recupero autorizzati.
- 11) Devono essere adottati, in tutte le condizioni di esercizio, gli opportuni accorgimenti atti ad evitare l'utilizzo delle aree per scarichi abusivi di materiali diversi da quelli autorizzati.
- 12) È vietato lo stoccaggio provvisorio di materiali altamente putrescibili al di fuori delle vasche all'uopo destinate. Nelle vasche approntate per lo stoccaggio provvisorio di materiale organico spiaggiato, dotate di idonea recinzione, potrà essere mantenuta acqua piovana a condizione che non si creino inconvenienti igienico-sanitari.
- 13) Il materiale putrescibile, stoccato provvisoriamente nelle vasche, dovrà essere smaltito presso impianti autorizzati non oltre 24 ore successive alla raccolta e comunque in un tempo tale da non arrecare inconvenienti igienico-ambientali.
- 14) Qualora si rilevasse lo sviluppo di insetti, larve roditori e altri animali, è posto l'obbligo di effettuare adeguate operazioni di disinfestazione.
- 15) Dovranno essere adottate apposite misure per impedire il trasporto eolico dei rifiuti al di fuori delle aree attrezzate.
- 16) Dovranno essere mantenuti idonei sistemi di mascheramento con idonea piantumazione ovvero rete ombreggiante.
- 17) La Ditta è tenuta al rispetto degli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti nonché al formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) di cui al DLgs. n. 152/2006 e s.m.i., ovvero degli analoghi adempimenti istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
- 18) Al riguardo, è da rilevare che l'attività di raggruppamento dei rifiuti sull'arenile e il successivo conferimento alle aree di stoccaggio provvisorio è tutta riconducibile, nel suo complesso, alla fase di raccolta dei rifiuti urbani dalla pulizia della spiaggia e per cui tali operazioni non sono accompagnate da FIR. Deve essere tenuta registrazione di tutti i movimenti dei rifiuti oggetto delle attività di stoccaggio e di recupero/riciclo, nonché del carico/scarico dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività autorizzate.
- 19) L'area di stoccaggio provvisorio e vagliatura/selezione dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili non è dotata di locali di presidio e di strumentazione di misura (pesa).
Ai fini della determinazione dei flussi è adottata apposita procedura che prevede la stima del peso del rifiuto primario in ingresso con codice CER 200303 (da utilizzare per la compilazione dei FIR in uscita e del Registro C/S) sulla base del volume dei rifiuti (portata volumetrica dell'automezzo ovvero volume effettivamente occupato dai rifiuti) e del peso specifico medio rilevato mediante analisi chimico-fisiche, da eseguire almeno 2 volte per ogni stagione balneare.
Analogamente viene stimato il peso della sabbia, ottenuta quale prodotto dall'attività di recupero, sulla base del peso specifico determinato, prima di ogni campagna di ripascimento, mediante analisi chimico-fisica.
- 20) Devono essere tempestivamente comunicate a questa Provincia eventuali variazioni rispetto a quanto autorizzato con il presente atto. In particolare, eventuali varianti che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non risulta più conforme alla presente autorizzazione devono essere oggetto di specifica istanza ai sensi dell'art. 208 del DLgs. n. 152/2006 e s.m.i.

PARAMETRO	LCB	
	contenuto di pelite < 10%	contenuto di pelite > 10%
Elementi in tracce	[mg / kg] p.s.	[mg / kg] p.s.
Arsenico, As	17	25
Cadmio, Cd	0,20	0,35
Cromo totale, Cr	50	100
Rame, Cu	15	40
Mercurio Hg	0,20	0,40
Nichel, Ni	40	70
Piombo, Pb	25	40
Zinco, Zn	50	100
Contaminanti organici	[mg / kg] s.s.	
Idrocarburi C>12	10	
	[µg / kg] s.s.	
Organostannici	4,5 ⁽¹⁾	
Σ PCB ⁽²⁾	5	
Σ DDD ⁽³⁾	1,2	
Σ DDE ⁽³⁾	2,1	
Σ DDT ⁽³⁾	1,2	
Clordano	2,3	
Dieldrin	0,7	
Endrin	2,7	
HCH (Lindano)	0,3	
Eptacloro epossido	0,6	
Σ IPA ⁽⁴⁾	900	
Acenaftene	7	
Antracene	47	
Benzo[a]antracene	75	
Benzo[a]pirene	80	
Crisene	108	
Dibenzo(a,h)antracene	6	
Fenantrene	87	
Fluorene	21	
Fluorantene	113	
Naftalene	35	
Pirene	153	
(α, β) HCH	0,2	
HCB	0,1	
Benzo(b)fluorantene	40	
Benzo(k)fluorantene	20	
Benzo(g,h,i)perilene	55	
Indeno(1,2,3,c-d)pirene	70	
Idrocarburi C>12	10	

(1) Come Sn totale di origine organica;

(2) Come sommatoria dei seguenti congeneri: 28, 52, 77, 81, 101, 118, 126, 128, 138, 153, 156, 169, 180;

(3) Come sommatoria degli isomeri 2,4 e 4,4 di ciascuna sostanza;

(4) Come sommatoria dei 16 IPA: Fluorantene, Naftalene, Antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Indopirene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene, Dibenzo(a,h)antracene, Indeno(1,2,3,c-d)pirene.

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA

Condizioni

Hera Spa, nel sito di Cervia, località Bassona, Via delle Aie 2, svolge attività di stoccaggio e vagliatura di materiale proveniente dalla pulizia degli arenili. Il materiale conferito viene scaricato direttamente sul piazzale dove avviene la separazione dei corpi grossolani (tronchi, elementi ingombranti, ecc.) dalla sabbia. Successivamente con pala meccanica, il materiale viene inviato al vaglio a secco dove avviene la separazione della sabbia dalle conchiglie e dal resto dei sovvalli. I materiali separati sono poi depositati nell'area di piazzale. Le aree assoggettate alla DGR 286/05, sono realizzate con pavimentazione in asfalto (coefficiente di deflusso 1).

Le acque meteoriche di dilavamento dell'area di stoccaggio del materiale spiaggiato, dell'impianto di vagliatura e dei successivi accumuli, classificate ai sensi della DGR 286/05 acque reflue di dilavamento, vengono raccolte attraverso delle caditoie presenti nell'area di impianto e convogliate alla vasca denominata "vasca Mucillagini" della capacità di 3.000 mc, per il trattamento di sedimentazione.

Dalla vasca di sedimentazione, le acque reflue di dilavamento trattate, per gravità, sono inviate al pozzetto ufficiale di prelevamento e da qui tramite impianto di sollevamento, scaricate in rete fognaria pubblica nera, collegata all'impianto di depurazione delle acque reflue urbane del Comune di Cervia.

Il pozzetto ufficiale di prelevamento è stato individuato nel pozzetto posto immediatamente a valle della vasca di sedimentazione e prima dell'impianto di sollevamento.

Il dimensionamento del sistema di trattamento in continuo è conforme a quanto previsto dalla DGR 286/05.

La Planimetria della rete fognaria – Tav. 1 Rev 1 del 19/03/2018 - ove è indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento, costituisce parte integrante della presente autorizzazione e viene allegata.

Prescrizioni

1. E' ammesso lo scarico derivante da acque di dilavamento dei cumuli di sabbia stoccati in attesa di trattamento.
2. Lo scarico delle acque reflue di dilavamento nel pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 1 del "Regolamento per gli scarichi civili e produttivi che recapitano in reti fognarie pubbliche" del Comune di Cervia.
3. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque di dilavamento:
 1. **vasca di sedimentazione;**
 2. **misuratore di portata elettromagnetico con registratore** approvato e piombato da Hera Spa;
 3. **pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
4. Entro **tre mesi** dalla data di rilascio della presente autorizzazione, la Ditta deve presentare, al Comune di Cervia, un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 1;
5. Dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue di dilavamento scaricate che attesti la conformità alla Tabella 1 del "Regolamento per gli scarichi civili e produttivi che recapitano in reti fognarie pubbliche" del Comune di Cervia. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza triennale al Comune di Cervia e ad Arpa ST.
I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: pH, BOD5, COD, Fosforo Totale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Azoto Ammoniacale, cloruri, solfati.
6. Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato o allo stato di fatto allegato ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e la matricola del prescritto misuratore di portata.
7. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera Spa. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di Hera Spa.

8. Hera Spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
9. Il gestore deve stipulare con Hera Spa, nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 dell'11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto dal titolare dello scarico o dal legale rappresentante della Ditta prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della specifica comunicazione di Hera Spa.
10. Il titolare è tenuto a presentare a Hera Spa **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera Spa provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
11. Dovrà essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque reflue di dilavamento (vasca di sedimentazione), al fine di mantenere efficienti i sistemi di depurazione. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.
12. Nel caso si verificano imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque reflue di dilavamento che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente, è fatto obbligo di darne immediata comunicazione al Comune di Cervia e ad ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna.
13. Ogni eventuale variazione strutturale o ampliamento che modifichi permanentemente le caratteristiche quali-quantitative dello scarico, dovrà essere comunicata al Comune di Cervia e ad Arpae Servizio Territoriale di Ravenna e comporterà il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico.
14. Il pozzetto ufficiale di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 smi, dovrà essere mantenuto sempre accessibile agli organi di vigilanza. Deve essere posizionato e mantenuto in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del Dlgs n. 81/2008 e smi.
15. Il gestore deve assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc.) del pozzetto di prelevamento onde consentire il prelievo di acque reflue. Il pozzetto ufficiale di campionamento deve avere una condotta in entrata ed una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico.

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Condizioni

L'impianto di vibrovagliatura a secco, dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili, viene utilizzato nel periodo ottobre-marzo, per circa 6 h/g; nel periodo aprile-settembre, per circa 7 h/g.

La miscela sabbia-rifiuti proveniente dalla pulizia degli arenili, viene conferita al sito di Via delle Aie mediante camion. I rifiuti vengono depositati nel piazzale dove, per mezzo di pala meccanica, vengono inviati all'impianto di vagliatura a secco al fine di separare la sabbia dai rifiuti, costituiti da: legno, plastica, conchiglie, vetro, carta, alghe.

Le emissioni diffuse sono costituite dalle polveri derivanti dalla movimentazione, vagliatura e stoccaggio dei materiali e dal traffico veicolare su area con fondo sterrato. Possono generarsi anche emissioni potenzialmente odorigene, nel caso in cui sia presente anche materiale organico.

Per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, si provvede alla bagnatura dei cumuli con un sistema di inaffiatura mobile ad azionamento manuale e allo spazzamento periodico del piazzale.

Prescrizioni

1. La Ditta è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti atti al contenimento delle emissioni diffuse di polveri nonché alla limitazione delle eventuali emissioni odorigene che possono generarsi dalla potenziale presenza anche di materiale organico misto alla sabbia proveniente dalla pulizia degli arenili.
2. Al fine di diminuire la superficie di esposizione a fenomeni ventosi, l'altezza dei cumuli di stoccaggio deve essere inferiore all'altezza della barriera perimetrale dell'impianto.
3. La Ditta è tenuta al rispetto di quanto indicato nella Procedura Operativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione.
4. La Ditta è tenuta ad annotare, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE - Distretto di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto:
 - l'attivazione e la durata degli interventi di bagnatura, l'attivazione e la durata delle operazioni di pulizia dei piazzali e della viabilità interna, eventuali anomalie ai sistemi di abbattimento. Il registro deve essere conservato e tenuto a disposizione degli organi di controllo.

OGGETTO: controllo delle emissioni diffuse derivanti da attività di vagliatura meccanica a secco della sabbia derivante dalla pulizia degli arenili, eseguita nell'area di stoccaggio provvisorio sita in Via delle Aie in località Bassona nel Comune di Cervia (RA).

SCOPO: attuare misure di controllo e gestione al fine di prevenire la propagazione delle polveri derivanti da impianto di vagliatura meccanica a secco e nelle aree scoperte di piazzale.

1. Dotazioni strutturali

Al fine di ridurre e contenere al minimo la diffusione di polveri generate dall'**impianto di vagliatura meccanica a secco** e dagli stoccaggi nelle aree esterne di piazzale, l'azienda annovera le seguenti dotazioni di carattere strutturale:

1. dispositivo di blocco dell'impianto in caso di avaria o di mal funzionamento dell'impianto fisso di irrigazione;
2. formazione di cumuli di bassa altezza per diminuire la superficie di esposizione a fenomeni ventosi.

2. Dotazioni tecniche

Al fine di ridurre e contenere al minimo la diffusione di polveri generate dall'**impianto di vagliatura meccanica a secco** e dagli stoccaggi nelle aree esterne di piazzale, l'azienda si è equipaggiata con le seguenti dotazioni di tipo tecnico/tecnologico:

- N. 1 sistema, dotazione fissa nell'area di vagliatura, di irrigatori mobili ad azionamento automatico temporizzato o manuale;
- N. 1 autobotte (dotazione mobile, da utilizzarsi in caso di fermo del sistema di irrigazione);
- N. 1 spazzatrice (dotazione mobile) funzionale alla pulizia delle aree operative immediatamente attorno all'impianto di vagliatura.

3. Procedura di gestione

Il sistema di irrigatori sarà azionato manualmente e/o in automatico con timer nel periodo e nelle ore di elevata siccità e ventosità; di norma nel periodo da giugno a settembre.

In caso di necessità, in concomitanza di fermo dell'impianto di irrigazione, sarà utilizzata un'autobotte dotata di idrante con getto sufficiente all'irrigazione dei cumuli.

La spazzatrice meccanica dotata di sistema di inaffiamento ad acqua viene impiegata di norma 2 volte/mese, nel periodo da giugno a settembre e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, per mantenere pulita l'area circostante l'impianto di vagliatura di competenza di Hera spA.

4. Registrazione interventi

Si rimanda e si fa riferimento a "ALLEGATO C - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA – punto 4 delle Prescrizioni" della presente Autorizzazione.

HERA S.p.A.
Direzione Servizi Ambientali
Responsabile Area Ravenna
Andrea Bazzi

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.